Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 134

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 14 giugno 1954 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Venerdì 4 giugno 1954, alle ore 12, il Presidente della Repubblica ha ricevuto, nel Palazzo del Quirinale, Sua Eccellenza il sig. Antonio Joaquim Tavares Ferro, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di Portogallo.

(2906)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 15 maggio 1954, n. **269.**

Autorizzazione all'Amministrazione finanziaria alla spesa di lire 150.000.000 per la partecipazione del Demanio dello Stato al capitale dell'Ente autonomo « Fiera di Bolzano ».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Demanio dello Stato è autorizzato a partecipare al capitale dell'Ente autonomo « Fiera di Bolzano » fino alla concorrenza di lire 150.000.000.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere derivante dalla applicazione della presente legge verrà provveduto con una aliquota delle maggiori entrate, di cui alla legge 9 aprile 1953, n. 248.

Art 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 maggio 1954

EINAUDI

SCELBA — TREMELLONI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli* DE PIETRO

LEGGE 15 maggio 1954, n. **270.**

Istituzione del servizio autonomo di cassa negli Uffici del registro.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad affidare, negli Uffici del registro di maggiore importanza, i servizi di cui al successivo art. 2, ad appositi funzionari denominati cassieri, entro i limiti del ruolo organico, che, a' termini dell'art. 4, è per tali funzionari istituito.

I cassieri sono agenti contabili dell'Amministrazione finanziaria e sono soggetti alle norme stabilite dalla legge e dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Art. 2.

Sono compiti del cassiere:

a) la riscossione di qualsiasi somma pagabile agli Uffici del registro ed il rilascio delle ricevute relative;

b) la contabilizzazione ed il versamento delle somme riscosse;

c) l'esecuzione di tutti i pagamenti affidati dalle norme vigenti agli Uffici del registro;

d) la resa dei conti, limitatamente ai compiti di sua competenza;

e) la contabilità dei bollettari di riscossione soggetti a resa di conto;

f) gli atti del procedimento esecutivo per la riscossione coattiva dei crediti, il ricupero dei quali è dalle norme vigenti affidato agli Uffici del registro.

Art. 3.

Il cassiere è responsabile di ogni danno derivante dal maneggio del denaro ed in genere dell'inadempimento, o del manchevole adempimento, dei suoi obblighi.

Relativamente al servizio di cassa, il capo dell'Ufficio è solidalmente responsabile col cassiere se nei fatti a questi imputabili sia concorsa negligenza nell'adempimento degli obblighi di vigilanza e di controllo spettanti al capo dell'Ufficio medesimo.

Gli atti del procedimento esecutivo sono controfirmati dal capo dell'Ufficio del registro, il quale è solidalmente responsabile col cassiere della loro regolarità e tempestività.

L'indennità dovuta, ai sensi delle norme vigenti, al procuratore del registro ed al personale di collaborazione che lo coadiuva nel maneggio del denaro e dei valori spetta, negli uffici in cui è istituito il servizio autonomo di cassa, rispettivamente al cassiere ed al personale che eventualmente attenda con lui al maneggio del denaro e dei valori.

Art. 4.

Per i servizi previsti dalla presente legge, viene istituito un ruolo di cassieri, di cui alla tabella A, allegato n. 1.

Art. 5.

La nomina ai posti di grado iniziale del ruolo istituito con il precedente art. 4 ha luogo a seguito di pubblici concorsi tra candidati provvisti del titolo di ragioniere o di perito commerciale secondo il programma di cui all'allegato n. 2.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti.

Un terzo dei posti messi a concorso è riservato al personale di gruppo C dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari provvisto del titolo di studio previsto nel primo comma. Qualora per insufficienza del numero dei concorrenti o degli idonei non sia coperto il numero dei posti riservati al personale concorrente di gruppo C, la differenza dei posti stessi è conferita ai concorrenti estranei all'Amministrazione.

La Commissione esaminatrice è composta:

di un funzionario della carriera amministrativa del Ministero delle finanze, di grado non inferiore al 5°, presidente;

di tre funzionari dello stesso ruolo e di un funzionario di gruppo A del ruolo provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, di grado non inferiore al 6°, membri.

Le funzioni di segretario della Commissione sono disimpegnate da un funzionario della carriera amministrativa del Ministero delle finanze, di grado non inferiore al 9°.

Art. 6.

Nella prima attuazione della presente legge, il numero complessivo dei posti, di cui alla tabella A dell'allegato n. 1, è conferito, su designazione del Consiglio di amministrazione, al personale di ruolo appresso indicato, che ne faccia domanda, nell'ordine seguente:

a) ai procuratori delle tasse e delle imposte indirette sugli affari appartenenti ai gradi dal 7° all'11° incluso del ruolo di gruppo B del personale provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari;

b) al personale sussidiario degli Uffici del registro dei gradi 9°, 10° ed 11° del ruolo di gruppo C che sia provvisto del titolo di studio richiesto dalle norme vigenti per l'ammissione agli impieghi di gruppo B dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari;

c) al personale sussidiario degli Uffici del registro dei gradi 9°, 10° ed 11° che abbia avuta la reggenza, con passaggio di gestione, di Uffici del registro, rispettivamente per almeno tre anni, due anni od un anno, anche se in più periodi;

d) al personale sussidiario degli Uffici del registro dei gradi 9°, 10° ed 11° del ruolo di gruppo C che abbia espletate le funzioni di cui al precedente art. 2 almeno per anni dieci, cinque o tre rispettivamente.

Il personale indicato alle precedenti lettere c) e d) che non possa essere inquadrato nel ruolo dei cassieri col grado corrispondente a quello rivestito nel ruolo di provenienza per insufficienza del richiesto numero di anni di gestione di uffici o di espletamento delle funzioni di cassiere, può essere inquadrato, a sua domanda, in uno dei gradi inferiori per cui abbia il periodo prescritto di gestione o di espletamento delle funzioni.

Il personale proveniente dal ruolo di gruppo B dei procuratori delle tasse e delle imposte indirette sugli affari può essere inquadrato nel ruolo dei cassieri anche col grado superiore a quello rivestito nel ruolo di provenienza se in questo ultimo grado ha conseguita l'anzianità necessaria per la promozione al grado superiore.

In nessun caso il personale proveniente dal ruolo di gruppo C degli Uffici del registro può essere inquadrato nel ruolo dei cassieri con un grado superiore a quello rivestito nel ruolo di provenienza.

Il personale prescelto è collocato nei vari gradi del ruolo dei cassieri secondo una graduatoria di merito formata dal Consiglio di amministrazione.

Art. 7.

Per il periodo di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge i cassieri provenienti dal ruolo di gruppo C degli Uffici del registro non possono conseguire la promozione ai gradi 9° ed 8° se non dopo aver prestato nel grado inferiore del ruolo dei cassieri almeno due anni di servizio effettivo.

Art. 8.

Il personale appartenente al ruolo dei cassieri ha l'obbligo di residenza nel Comune ove ha sede l'Ufficio del registro cui è addetto.

Art. 9.

Le tabelle *A, B, C,* dell'allegato n. 3 al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1517, sono sostituite dalle tabelle *A, B, C* dell'allegato n. 3 alla presente legge.

Art. 10.

Con decreto del Ministro per il tesoro saranno disposte le variazioni di bilancio per l'attuazione della presente legge.

Art. 11.

Con decreti del Capo dello Stato saranno emanate le norme di attuazione e di esecuzione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti dela Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 maggio 1954

EINAUDI

SCELBA — TREMELLONI — GAVA

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO

ALLEGATO N. 1 *Tabella A*

Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari

RUOLO DEI CASSIERI

(Gruppo *B*)

Grado	Denominazione	Numero dei posti
7°	Cassieri principali	30
8°	Cassieri capi	105
9°	Primi cassieri	175
10° e 11°	Cassieri e vice cassieri	250
	Totale	560

ALLEGATO N. 2.

Programma per l'esame di concorso per vice-cassiere degli Uffici del registro

PROVE SCRITTE.

Parte I: Nozioni di diritto civile e di diritto amministrativo.

Parte II: Principi di economia politica e di scienza delle finanze.

Parte III: Nozioni sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

PROVE ORALI.

Le materie delle prove scritte.

Nozioni generali sui servizi dell'Amministrazione finanziaria con particolare riguardo a quelli dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

Elementi di statistica.

Norme sul procedimento per la riscossione coattiva delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

ALLEGATO N. 3. *Tabella A.*

Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari

(Gruppo *A*)

Grado	Denominazione	Numero dei posti
5°	Ispettori compartimentali (1)	16
6°	Ispettori superiori e direttori distrettuali	120
7°	Procuratori superiori	440
8°	Procuratori capo	504
	Totale	1080

(1) Di cui uno per i servizi dell'Automobil Club Italiano e per la Società Italiana Autori ed Editori.

Tabella B.

Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari

(Gruppo *B*)

Grado	Denominazione	Numero dei posti
6°	Direttori distrettuali	55
7°	Procuratori superiori	205
8°	Procuratori capo	310
9°	Primi procuratori	987
10° e 11°	Procuratori di 1ª classe e procuratori di 2ª classe	1255
	Totale	2812

Tabella C.

Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari

(*Personale sussidiario degli Uffici del registro*)

Grado	Denominazione	Numero dei posti
9°	Aiuto procuratori	235
10°	Primi archivisti	647
11°	Archivisti	1090
12°	Applicati	1373
13°	Alunni	390
	Totale	3735

LEGGE 15 maggio 1954, n. 271.

Aumento della paga degli allievi carabinieri, allievi finanzieri, allievi guardie di pubblica sicurezza e allievi agenti di custodia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La misura della paga giornaliera degli allievi carabinieri, allievi finanzieri, allievi guardie di pubblica sicurezza, e allievi agenti di custodia è stabilita in lire 110 dal 1° luglio 1951.

Art. 2.

La maggiore spesa annua di complessive lire 59.220.000 derivante dalla presente legge graverà per lire 46.000.000 sullo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, per lire 3.000.000 sullo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e per lire 10.220.000 sullo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

L'onere derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1953-54, calcolato in complessive lire 177.660.000, sarà fronteggiato con gli ordinari stanziamenti dei seguenti capitoli degli stati di previsione della spesa dei suddetti Ministeri per l'esercizio medesimo:

capitolo n. 250 Ministero della difesa (lire 138.000.000);

capitolo n. 61 Ministero di grazia e giustizia (lire 9.000.000);

capitolo n. 65 Ministero delle finanze (lire 30.660.000).

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 maggio 1954

EINAUDI

SCELBA — TAVIANI — DE PIETRO — TREMELLONI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 15 maggio 1954, n. 272.

Concessione di esercizio della ferrovia metropolitana di Roma alla Società tramvie e ferrovie elettriche di Roma (S.T.E.F.E.R.).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione per l'esercizio della ferrovia metropolitana di Roma alla Società tramvie e ferrovie elettriche di Roma (S.T.E.F.E.R.).

Per un periodo non superiore a tre anni dalla data di attivazione della ferrovia l'esercizio sarà provvisoriamente eseguito per conto dello Stato dalla Società anzidetta.

Art. 2.

L'atto di concessione per l'esercizio provvisorio per conto dello Stato sarà approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il parere del Consiglio di Stato.

Nelle stesse forme sarà approvato l'atto di concessione dell'esercizio; ove comporti la concessione di una sovvenzione governativa, esso, invece, sarà approvato con legge.

Negli atti di concessione saranno stabilite tutte le modalità e condizioni nonchè gli obblighi del concessionario e le cause di decadenza da pronunciarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il parere del Consiglio di Stato.

Art. 3.

Gli utili dell'esercizio provvisorio per conto dello Stato saranno versati al Tesoro. Nel bilancio dell'entrata verrà istituito un apposito capitolo al quale saranno imputati i versamenti.

La spesa per eventuali disavanzi, da rimborsarsi alla Società concessionaria, dell'esercizio provvisorio per conto dello Stato sarà a carico del Ministero dei trasporti, che vi farà fronte con gli stanziamenti di cui ai capitoli corrispondenti al capitolo 47 dello stato di previsione della spesa del Ministero medesimo per l'esercizio finanziario 1951-52.

Art. 4.

Le modalità e le condizioni per la cessione in uso al concessionario del materiale rotabile approvvigionato dallo Stato a mente dell'art. 4 del regio decreto-legge 3 giugno 1938, n. 828, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 24, saranno regolate con gli atti di concessione di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Il Ministero dei trasporti — Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione — è autorizzato a provvedere mediante trattativa privata a quanto necessario per l'impianto della linea elettrica primaria di allacciamento della ferrovia metropolitana alla rete della ditta fornitrice dell'energia elettrica, occorrente per il primo esercizio della ferrovia medesima.

Alla spesa necessaria ed ai relativi contributi il Ministero predetto provvederà con i fondi di cui alla legge 30 novembre 1950, n. 1031.

Art. 6.

Saranno registrati col pagamento della imposta fissa di registro l'atto di concessione, quello per l'esercizio provvisorio per conto dello Stato, gli atti addizionali che si rendessero necessari nel corso della concessione, nonchè gli atti da stipulare con la ditta fornitrice dell'energia elettrica per l'impianto della linea di allacciamento di cui al precedente art. 5.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 maggio 1954

EINAUDI

SCELBA — MATTARELLA — GAVA — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 15 maggio 1954, n. 273.

Stanziamento nel bilancio del Ministero delle finanze (esercizio 1953-54) della somma di lire 35.250.000 occorrenti per le esigenze relative alla liquidazione della società « Ala Italiana ».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 35.250.000 per le occorrenze relative alla liquidazione della società per azioni « Ala Italiana ».

Le somministrazioni della predetta somma saranno disposte dal Ministero delle finanze, su richiesta del liquidatore, corredata da relazione dei sindaci.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere derivante dalla applicazione della presente legge verrà provveduto mediante la riduzione, per un corrispondente importo, del fondo di riserva per le spese impreviste inscritte al capitolo n. 485 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1953-54.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 maggio 1954

EINAUDI

SCELBA — TREMELLONI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 19 maggio 1954, n. 274.

Assunzione da parte dello Stato della spesa per la costruzione e l'arredamento del nuovo Palazzo di giustizia di Rieti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La spesa per la costruzione e l'arredamento dei locali ad uso degli uffici giudiziari che hanno sede nel comune di Rieti è assunta dallo Stato nel limite di lire 150.000.000.

Art. 2.

Il Ministero dei lavori pubblici, che è incaricato della esecuzione della presente legge, provvederà per l'esercizio finanziario 1955-56 con i fondi per la esecuzione di opere pubbliche di carattere straordinario da assegnare al Provveditorato delle opere pubbliche di Roma.

Art. 3.

Restano a carico del comune di Rieti tutti gli altri obblighi ed adempimenti ad esso derivanti dall'applicazione delle disposizioni della legge 24 aprile 1941, n. 392.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 maggio 1954

EINAUDI

SCELBA — ROMITA — DE PIETRO — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 19 maggio 1954, n. 275.

Proroga del termine per richiedere la Croce al merito della guerra 1940-45.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine utile per richiedere la concessione della Croce al merito di guerra per il conflitto 1940-45, scade un anno dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Il termine utile per inoltrare reclamo avverso il negato conferimento di cui all'art. 7 del regio decreto 14 dicembre 1942, n. 1729, scade 6 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente legge se l'interessato ha ricevuto la comunicazione del mancato riconoscimento prima di detta data; in ogni altro caso scade 6 mesi dopo l'avvenuta comunicazione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 maggio 1954

EINAUDI

SCELBA — TAVIANI — GAVA — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 19 maggio 1954, n. 276.

Indennità di servizio serale e notturno e indennità professionale per il personale civile di ruolo e non di ruolo delle Amministrazioni militari appartenenti a determinate categorie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai sottoindicati personali civili di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione militare, che effettuino le ordinarie prestazioni di servizio durante le ore serali e notturne, compete un'indennità nella misura oraria indicata nel successivo art. 2, non cumulabile con i compensi normali ed eccezionali previsti dagli articoli 2 e 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, e fatto comunque salvo il trattamento più favorevole:

a) personale dell'Esercito addetto a lavorazioni a ciclo continuo;

b) personale degli aiutanti capotecnici della Marina addetto al servizio radiotelegrafico alle dipendenze dello Stato Maggiore;

c) personale subalterno della Marina addetto al servizio dei fari e dei segnalamenti marittimi;

d) personale dell'Aeronautica appartenente alle categorie dei geofisici, assistenti di aerologia, cartografi, direttori di aeroporti civili, marconisti, telegrafisti-telescriventisti, centralinisti-telefonisti, assistenti di meteorologia, assistenti dei collegamenti, ingegneri dei collegamenti, tecnici di meteorologia;

e) personale dell'Aeronautica appartenente a categorie diverse da quelle indicate nella precedente lettera *d*), qualora sia addetto ai servizi delle telecomunicazioni, della assistenza al volo e della direzione degli aeroporti.

Art. 2.

L'indennità viene concessa nelle seguenti misure orarie:

		Servizio serale	Servizio notturno
		—	—
Impiegati di ruolo di gruppo *A* e direttori di aeroporti civili	L.	40	64
Impiegati di ruolo di gruppo *B* ed avventizi e diurnisti di I e II categoria	»	36	56
Impiegati di ruolo di gruppo *C* ed avventizi di III categoria	»	31	51
Personale subalterno ed avventizi e diurnisti di IV categoria	»	29	49

Agli effetti della presente legge, per serale si intende il servizio prestato dalle ore 22 alle ore 24 e per notturno quello effettuato dalle ore 0 alle ore 6.

Art. 3.

Agli impiegati addetti alla manutenzione degli apparati telegrafici e telefonici è concessa un'indennità professionale nella misura mensile di lire 255.

Art. 4.

Al maggior onere di lire 184.680.000, derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1953-54 sarà fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli n. 44 (lire 4.680.000), 157 (lire 40.000.000), 177 (lire 80.000.000), 190 (lire 20.000.000) e 245 (lire 40.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio predetto.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1949.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 maggio 1954

EINAUDI

SCELBA — TAVIANI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1954.

Sostituzione di un membro del Consiglio generale dell'Ente autonomo « Fiera di Ancona Mostra mercato internazionale della pesca e attività affini », con sede in Ancona.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il regio decreto 30 novembre 1936, n. 2497, col quale viene istituito, con sede in Ancona, l'Ente autonomo « Fiera di Ancona Mostra-mercato nazionale della pesca » e se ne approva lo statuto;

Visto il decreto Ministeriale in data 6 novembre 1952, con il quale veniva ricostituito il Consiglio generale dell'Ente ai sensi dell'art. 8 del nuovo statuto anzidetto;

Considerato che occorre sostituire il componente detto Consiglio, ispettore generale comm. Attilio Salabelle, rappresentante del Ministero del commercio con l'estero, perchè collocato a riposo;

Tenuto conto della nuova designazione della predetta Amministrazione;

Decreta:

Articolo unico.

L'ispettore generale prof. Emerico Giachery è nominato membro del Consiglio generale dell'Ente autonomo « Fiera di Ancona Mostra mercato internazionale della pesca e attività affini », con sede in Ancona, in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero, in sostituzione del comm. Attilio Salabelle.

Roma, addì 2 aprile 1954

Il Ministro: VILLABRUNA

(2910)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1954.

Riconoscimento di diritto esclusivo di pesca a favore del comune di Ravenna.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca, 8 ottobre 1931, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933, n. 260;

Visto il decreto del Prefetto della provincia di Ravenna in data 9 gennaio 1923, n. 105, col quale fu riconosciuto a favore del comune di Ravenna il possesso del diritto esclusivo di pesca nei tratti di canali e scoli intersecanti le pinete di Classe, San Vitale e San Giovanni, di proprietà del Comune medesimo;

Considerato che dall'esame della relativa documentazione è risultato che attualmente il comune di Ravenna si trova nel legittimo possesso del diritto di cui trattasi;

Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;

Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza del 17 marzo 1954;

Decreta:

A conferma del decreto del Prefetto della provincia di Ravenna in data 9 gennaio 1923, n. 105, su richiamato, è riconosciuto a favore del comune di Ravenna il possesso del diritto esclusivo di pesca nei tratti di canali e scoli intersecanti le pinete di Classe, San Vitale e San Giovanni, di proprietà del Comune medesimo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 aprile 1954

p. *Il Ministro*: VETRONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1954
Registro n. 8 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 361. — PALADINI

(2847)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1954.

Sostituzione di un membro in seno al Comitato speciale per gli assegni familiari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 54, concernente il riordinamento del Comitato speciale per gli assegni familiari;

Visto il decreto Ministeriale 10 aprile 1952, col quale sono stati nominati i componenti del Comitato predetto;

Sentita l'Organizzazione sindacale interessata;

Decreta:

L'on. avv. Guido Pighetti è chiamato a far parte del Comitato speciale per gli assegni familiari — sezione per il commercio, professioni e arti — in sostituzione del comm. Ottavio Carlotto.

Roma, addì 20 maggio 1954

Il Ministro: VIGORELLI

(2853)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1954.

Aggregazione dell'Associazione nazionale bieticultori al settore industria della Cassa unica per gli assegni familiari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 4 della legge 6 agosto 1940, n. 1278;

Visto il decreto Ministeriale 15 febbraio 1940;

Decreta:

A modifica del n. 5, lettera *A*, del decreto Ministeriale 15 febbraio 1940, l'Associazione nazionale bieticultori è aggregata al settore dell'industria della Cassa unica per gli assegni familiari, ai fini della applicazione delle norme sugli assegni stessi nei confronti del dipendente personale avventizio addetto alle operazioni inerenti alla campagna bieticola e di quello occasionale assunto per le operazioni complementari relative alla campagna medesima.

Roma, addì 21 maggio 1954

Il Ministro: VIGORELLI

(2852)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1954.

Determinazione dei periodi medi di occupazione di carovane e cooperative di facchini e ippotrasportatori ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 5 della legge 6 agosto 1940, n. 1278, sulla determinazione di salari medi e di periodi di occupazione media mensile per particolari categorie di lavoratori;

Visti gli accordi stipulati con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari, i periodi medi di occupazione mensile per le sottoelencate carovane e cooperative di facchini e ippotrasportatori sono determinati come segue:

Agrigento:

Carovana carrettieri « L'Unitaria » di Agrigento: soci n. 38, giornate n. 26. Decorrenza: 1° marzo 1953.

Ascoli Piceno:

Carovana facchini di Cupramarittima: soci n. 4, giornate n. 10. Decorrenza: 1° gennaio 1953;

Carovana facchini di Amandola: soci n. 3, giornate n. 12. Decorrenza: 1° marzo 1953;

Carovana facchini di Montelparo: soci n. 2, giornate n. 11. Decorrenza: 1° marzo 1953.

Brescia:

Carovana facchini di Pozzolengo: soci n. 2, giornate n. 13. Decorrenza: 1° luglio 1952;

Carovana facchini C.I.S.L. di Brescia: soci n. 16, giornate n. 20. Decorrenza: 18 giugno 1952;

Carovana facchini di Pontevico: soci n. 4, giornate n. 13. Decorrenza: 1° luglio 1952;

Carovana facchini di Visano: soci n. 3, giornate n. 15. Decorrenza: 1° maggio 1952;

Carovana facchini di Rezzato: soci n. 11, giornate n. 23. Decorrenza: 1° dicembre 1952.

Brindisi:

Carovana ippotrasportatori ostunesi « Catraspo » di Ostuni: soci n. 10, giornate n. 22. Decorrenza: 1° luglio 1952;

Carovana facchini di Cisternino: soci n. 5, giornate n. 22. Decorrenza: 1° gennaio 1953;

Carovana facchini di Mesagne: soci n. 8, giornate n. 20. Decorrenza: 1° marzo 1953;

Libera carovana facchini di Francavilla Fontana: soci n. 14, giornate n. 15. Decorrenza: 1° maggio 1953.

Ferrara:

Carovana facchini C.I.S.L. Comacchio: soci n. 5, giornate n. 26. Decorrenza: 1° maggio 1952;

Carovana facchini C.I.S.L. di Ariano Ferrarese: soci n. 6, giornate n. 18. Decorrenza: 1° giugno 1952;

Carovana facchini di Ferrara: soci n. 9, giornate n. 26. Decorrenza: 1° ottobre 1952;

Carovana facchini di Comacchio: soci n. 9, giornate n. 26. Decorrenza: 1° novembre 1952;

Carovana barrocciai di Mezzogoro: soci n. 4, giornate n. 19. Decorrenza: 1° ottobre 1952.

Firenze:

Cooperativa fiorentina caricatori e scaricatori di Firenze: soci n. 26, giornate n. 26. Decorrenza: 14 dicembre 1952;

Carovana facchini « Italia Libera » di Compiobbi: soci n. 3, giornate n. 26. Decorrenza: limitatamente al periodo 14 dicembre 1951 al 9 maggio 1952.

Forlì:

Gruppo facchini di San Zeno di Predappio: soci n. 4, giornate n. 15;

Gruppo facchini di Bellaria: soci n. 4, giornate n. 18;

Gruppo facchini di Bertinoro: soci n. 2, giornate n. 18;

Gruppo facchini di Cattolica: soci n. 8, giornate n. 18;

Gruppo facchini di Cesenatico: soci n. 4, giornate n. 18;

Gruppo facchini di Civitella: soci n. 4, giornate n. 18;

Gruppo facchini di Coriano: soci n. 4, giornate n. 18;

Gruppo facchini di Cusercoli: soci n. 4, giornate n. 18;

Gruppo facchini di Dovadola: soci n. 4, giornate n. 18;

Gruppo facchini di Forlì: giornate n. 18;

Gruppo facchini di Forlimpopoli: soci n. 7, giornate n. 18;

Gruppo facchini di Macerone: soci n. 4, giornate n. 18;

Gruppo facchini di Meldola: soci n. 6, giornate n. 18;

Gruppo facchini di Misano: soci n. 3, giornate n. 18;

Gruppo facchini di Mondaino: soci n. 5, giornate n. 18;

Gruppo facchini di Predappio: soci n. 5, giornate n. 18;

Gruppo facchini di Riccione P.: soci n. 4, giornate n. 18;

Gruppo facchini di Riccione Stazione: soci n. 6, giornate n. 18;

Gruppo facchini di Rimini M. F.; soci n. 8, giornate n. 18;

Gruppo facchini di Rimini Stazione: soci n. 18, giornate n. 18;

Gruppo facchini di Rocca San Casciano: soci n. 2, giornate n. 18;

Gruppo facchini di Saludecio: soci n. 4, giornate n. 18;

Gruppo facchini di San Giovanni in Marignano: soci n. 4, giornate n. 18;

Gruppo facchini di San Mauro Pascoli: soci n. 4, giornate n. 18;

Gruppo facchini di Sogliano: soci n. 3, giornate n. 18;

Gruppo facchini di Taverna M. Colombo: soci n. 7, giornate n. 18;

Gruppo facchini di Terra del Sole: soci n. 4, giornate n. 18;

Gruppo facchini di Tredozio: soci n. 3, giornate n. 18;

Gruppo facchini di Verucchio: soci n. 2, giornate n. 18;

Gruppo facchini di Gambettola: soci n. 12, giornate n. 25;

Gruppo facchini di Mercato Saraceno: soci n. 4, giornate n. 25;

Gruppo facchini di Modigliana: soci n. 7, giornate n. 25;

Gruppo facchini di Morciano: soci n. 12, giornate n. 25;

Gruppo facchini di San Pietro in Bagno: soci n. 4, giornate n. 25;

Gruppo facchini di Santarcangelo: soci n. 13, giornate n. 25;

Gruppo facchini di Santa Sofia: soci n. 10, giornate n. 25;

Gruppo facchini di Savignano: soci n. 9, giornate n. 25;

Gruppo facchini di Cesena: soci n. 34, giornate n. 26;

Gruppo facchini di Rimini città: soci n. 25, giornate n. 26;

Soc. Coop. facchini e trasporti di Forlì: soci n. 42, giornate n. 26.

Latina:

Carovana facchini di Scauri: soci n. 12, giornate n. 24. Decorrenza: 1° giugno 1952.

Lecce:

Carovana ippotrasportatori « Santa Domenica » di Scorrano: soci n. 29, giornate n. 24. Decorrenza: 1° dicembre 1952;

Carovana ippotrasportatori di Surbo: soci n. 23, giornate n. 22. Decorrenza: 1° dicembre 1952;

Carovana ippotrasportatori di Guagnano: soci n. 24, giornate n. 22. Decorrenza: 1° dicembre 1952;

Carovana ippotrasportatori di Leverano: soci n. 16, giornate n. 24. Decorrenza: 1° dicembre 1952;

Carovana ippotrasportatori di « Sant'Antonio » di Novoli: soci n. 21, giornate n. 22. Decorrenza: 1° dicembre 1952;

Carovana ippotrasportatori « San Giuseppe » di Trepuzzi: soci n. 15, giornate n. 22. Decorrenza: 1° dicembre 1952;

Carovana lav. ausiliari del traffico « San Giuseppe » di Copertino: soci n. 8, giornate n. 21. Decorrenza: 1° gennaio 1953;

Carovana lav. ausiliari del traffico « San Nicola » di Maglie: soci n. 6, giornate n. 22. Decorrenza: 1° gennaio 1953;

Carovana barrocciai e ippotrasportatori di Lequile: soci n. 16, giornate n. 23. Decorrenza: 1° dicembre 1952;

Carovana carrettieri « San Gregorio » di Nardò: soci n. 30, giornate n. 23. Decorrenza: 1° dicembre 1953;

Carovana carrettieri « San Martino » di Taviano: soci n. 18, giornate n. 23. Decorrenza: 1° gennaio 1953;

Carovana carrettieri « San Vincenzo » di Ugento: soci n. 14, giornate n. 23. Decorrenza: 1° gennaio 1953;

Carovana carrettieri e ippotrasportatori « San Sebastiano » di Rocale: soci n. 18, giornate n. 22. Decorrenza: 1° gennaio 1953.

Lucca:

Carovana facchini orto frutta, Mercato verdura di Lucca: soci n. 14, giornate n. 26. Decorrenza: 1° ottobre 1952;

Carovana scaricatori e caricatori merci varie di Viareggio: soci n. 9, giornate n. 23. Decorrenza. 1° novembre 1952;

Cooperativa lucchese di produzione e lavoro di Lucca soci n. 20, giornate n. 22. Decorrenza: 1° agosto 1952;

Carovana facchini « F.I.L.T.A.T. » di Lucca: soci n. 12, giornate n. 26. Decorrenza: 1° dicembre 1952.

Macerata:

Carovana facchini di Castelraimondo Paese: soci n. 3, giornate n. 15. Decorrenza: 1° marzo 1953.

Mantova:

Carovana facchini di Gazoldo Ippoliti: soci n. 3, giornate n. 26. Decorrenza: 1° giugno 1952;

Carovana facchini « Indipendenti » di Moglia: soci n. 5, giornate n. 20. Decorrenza: 8 aprile 1952;

Carovana facchini « Celere » di Gazzuolo: soci n. 5, giornate n. 20. Decorrenza: 1° luglio 1952.

Massa Carrara:

Carovana facchini di Massa Carrara: soci n. 7, giornate n. 20. Decorrenza: 1° agosto 1952.

Matera:

Carovana ippotrasportatori di Tursi: soci n. 14, giornate n. 17. Decorrenza: 9 marzo 1952;

Carovana facchini di Grassano: soci n. 6, giornate n. 12. Decorrenza: 1° agosto 1952.

Messina:

Cooperativa facchini « La Stella » di Messina giornate n. 15. Decorrenza: periodo 1° aprile-31 agosto 1950; giornate n. 24. Decorrenza: dal 1° settembre 1950 in poi;

Cooperativa « Portabagagli Interna » Stazione FF. SS. di Messina: giornate n. 26. Decorrenza: 1° novembre 1952.

Milano:

Cooperativa accompagnatori e scaricatori bestiame nel mercato di Milano: soci n. 21, giornate n. 17. Decorrenza: 1° agosto 1952;

Carovana facchini G.R.A. di Milano: soci n. 10, giornate n. 22. Decorrenza: 1° aprile 1952;

Carovana Valtellina facchinaggio conto terzi: soci n. 20, giornate n. 20. Decorrenza: 19 maggio 1952;

Carovana facchini di Inveruno: soci n. 8, giornate n. 15. Decorrenza: 18 gennaio 1952;

Carovana facchini « Serena » di Milano: soci n. 3, giornate n. 22. Decorrenza: 1° marzo 1952.

Modena:

Carovana facchini Scalo merci FF. SS. Stazione Modena: soci n. 24, giornate n. 13. Decorrenza 1° gennaio 1952.

Padova:

Carovana facchini « Cave di Montemerlo » di Cervarese Santa Croce: soci n. 8, giornate n. 20. Decorrenza: 5 maggio 1952;

Cooperativa facchini lavoratori ortofrutticoli di Padova: soci n. 13, giornate n. 25. Decorrenza: 1° gennaio 1953;

Carovana facchini « La Veloce » di Padova: soci n. 5, giornate n. 26. Decorrenza: 22 dicembre 1952.

Palermo:

Carovana « G. Orcel » Sezione Carbonieri di Palermo: soci n. 68, giornate n. 26. Decorrenza: 1° gennaio 1952;

Carovana « G. Orcel » Ippotrasportatori edili di Palermo: soci n. 108, giornate n. 26. Decorrenza: 1° gennaio 1952;

Carovana caricatori di vino di Partinico: soci n. 28, giornate n. 25. Decorrenza: 1° aprile 1952;

Carovana liberi lavoratori di Termini Imerese: soci n. 43, giornate n. 26. Decorrenza: 1° giugno 1950.

Parma:

Carovana facchini « Il Progresso » di Salsomaggiore: soci n. 4, giornate n. 25. Decorrenza: 1° settembre 1952;

Carovana facchini di Collecchio: soci n. 6, giornate n. 25. Decorrenza: 1° settembre 1952;

Carovana facchini ammasso grano di Fidenza: soci n. 5, giornate n. 22. Decorrenza: 1° gennaio 1953.

Pavia:

Carovana facchini di Mede Lomellina: soci n. 3, giornate n. 25. Decorrenza: 1° aprile 1952.

Pesaro:

Carovana facchini « Bruno Buozzi » di Pesaro: soci n. 7, giornate n. 20. Decorrenza: 6 settembre 1952.

Piacenza:

Carovana facchini portabagagli della Stazione di Piacenza: soci n. 5, giornate n. 20. Decorrenza: 1° aprile 1953.

Pistoia:

Società cooperativa ausiliari del traffico Scalo merci di Pistoia: soci n. 12, giornate n. 25. Decorrenza: 1° ottobre 1952.

Potenza:

Carovana facchini di Monticchio Bagni: soci n. 11, giornate n. 26. Decorrenza: 1° dicembre 1952;

Compagnia facchini « La Reduce » di Rionero: soci n. 8, giornate n. 23. Decorrenza: 1° settembre 1951;

Carovana facchini di Sant'Arcangelo: soci n. 5, giornate n. 21 Decorrenza: 2 gennaio 1952;

Compagnia facchini di Pietragalla: soci n. 7, giornate n. 20. Decorrenza: 1° marzo 1951;

Carovana carrettieri « Libertas » di Palazzo San Gervasio: soci n. 10, giornate n. 23. Decorrenza: 1° agosto 1951;

Carovana mulattieri e carrettieri di Rionero: soci n. 12, giornate n. 23. Decorrenza: 1° marzo 1951;

Carovana vetturini di Melfi: soci n. 5, giornate n. 23. Decorrenza: 1° marzo 1951.

Ravenna:

Gruppi facchini di Brisighella, Cotignola, Filetto, Piangipane, Riolo Bagni, Sant'Agata, Savarna, Villanova di Bagnacavallo e Gruppo paratori di Lugo: giornate n. 16. Decorrenza: 1° gennaio 1953;

Gruppi facchini di Alfonsine, Bagnara, Bagnacavallo, Castiglione di Cervia, Casola Valsenio, Classe, Coccolia, Granarolo, Longastrino, Lugo, Sant'Alberto, Savio, San Zaccaria: giornate n. 20. Decorrenza: 1° gennaio 1953;

Gruppi facchini di Castelbolognese, Castiglione di Ravenna, Cervia, Conselice, Faenza, Fognano, Fusignano, Lavezzola, Massalombarda, Mezzano, Marzeno, Ravenna, Russi, San Pietro in Vincoli, Salarolo, Voltana: giornate n. 22. Decorrenza 1° gennaio 1953.

Reggio Calabria:

Carovana scaricatori « Reggina » di Reggio Calabria: soci n. 8, giornate n. 25. Decorrenza: 1° ottobre 1952.

Roma:

Carovana facchini « Filippo Turati » di Roma: soci n. 6, giornate n. 25. Decorrenza: 1° gennaio 1949;

Carovana facchini « Nuova Italia » di Roma: soci n. 7, giornate n. 26. Decorrenza: 16 giugno 1952;

Carovana facchini doganali di Roma: soci n. 15, giornate n. 26. Decorrenza: 1° maggio 1952;

Carovana facchini « Vittoria » di Roma: soci n. 10, giornate n. 26. Decorrenza: 7 febbraio 1953;

Carovana facchini « Romanitas » Mercati Generali Roma: soci n. 20, giornate n. 26. Decorrenza 1° luglio 1952;

Società cooperativa romana lavoratori ittici Mercato centrale del pesce Roma: soci n. 38, giornate n. 26. Decorrenza: 1° gennaio 1952;

Società cooperativa « Ovipol » di Roma: soci n. 18, giornate n. 26. Decorrenza: 1° luglio 1952;

Società cooperativa facchini « San Benedetto » di Roma: soci n. 52, giornate n. 26. Decorrenza: 1° ottobre 1952;

Cooperativa « La Vigile » di Civitavecchia: soci n. 13, giornate n. 25. Decorrenza: 1° settembre 1952.

Rovigo:

Carovana facchini di Fasana di Adria: soci n. 6, giornate n. 25. Decorrenza: limitatamente al periodo 4 agosto-15 novembre 1952;

Carovana facchini di Villamarzana: soci n. 4, giornate n. 20. Decorrenza: 1° novembre 1952;

Carovana barrocciai di Santa Maria in Punta: soci n. 9, giornate n. 15. Decorrenza: 1° aprile 1952;

Società semplice fra barcaiuoli per il traghetto sul Po Occhiobello: soci n. 27, giornate n. 26. Decorrenza: limitatamente al 1° marzo-15 maggio 1952.

Salerno:

Cooperativa e carovane facchini della provincia: giornate n. 24. Decorrenza: 1° novembre 1952;

Carovana ippotrasportatori della provincia: giornate n. 20. Decorrenza: 1° novembre 1952.

Taranto:

Carovana ortofrutticola di Taranto: soci n. 38, giornate n. 26. Decorrenza: 1° ottobre 1952;

Carovana facchini di San Giorgio Ionico: soci n. 6, giornate n. 20. Decorrenza: 1° luglio 1952;

Carovana facchini liberi di Martina Franca: soci n. 8, giornate n. 20. Decorrenza: 16 maggio 1952;

Cooperativa facchini « Aurora » di Taranto: soci n. 17, giornate n. 26. Decorrenza: 1° giugno 1952;

Carovana facchini di Fragagnano: soci n. 6, giornate n. 16. Decorrenza: 1° novembre 1952.

Venezia:

Carovana barcari Bacchiglione Cavarzere: soci n. 8, giornate n. 20. Decorrenza: 1° novembre 1952;

Carovana barcari « Euganea » Venezia: soci n. 12, giornate n. 20. Decorrenza: 10 ottobre 1952;

Carovana barcari « Virgilio » Venezia: soci n. 52, giornate n. 24: Decorrenza: 1° settembre 1952;

Carovana liberi lavoratori « Vecchia Brentelle » di Venezia: soci n. 19, giornate n. 26. Decorrenza: 1° agosto 1952;

Cooperativa di lavoro « A. Miolo » Scalo P. V. - Stazione Mestre: soci n. 14, giornate n. 26. Decorrenza: 1° ottobre 1952;

Cooperativa « Porto Marghera » carico e scarico di Marghera: soci n. 11, giornate n. 25. Decorrenza: 1° ottobre 1952;

Cooperativa carico e scarico e affini di Marghera: soci n. 9, giornate n. 15. Decorrenza: 1° giugno 1952;

Carovana carico e scarico perfosfati di Portogruaro: soci n. 18, giornate n. 24. Decorrenza: 1° agosto 1952;

Compagnia portabagagli porto di Venezia: soci n. 18, giornate n. 17. Decorrenza: 1° gennaio 1953;

Carovana carrettieri di Cavanella d'Adige: soci n. 21, giornate n. 20. Decorrenza: 1° giugno 1952.

Verona:

Carovana facchini lavoro vario di Bovolone: soci n. 5, giornate n. 14. Decorrenza: 1° giugno 1952;

Carovana facchini nuovo mercato ortofrutticolo di Verona: soci n. 46, giornate n. 26. Decorrenza: 1° luglio 1952;

Carovana facchini di Bagnolo Nogarole Rocca: soci n. 3, giornate n. 15. Decorrenza: 1° settembre 1952;

Carovana facchini di Peschiera Castelnuovo: soci n. 3, giornate n. 15. Decorrenza: 1° gennaio 1953.

Vicenza:

Carovana facchini « Casca » di Bassano del Grappa: soci n. 5, giornate n. 14. Decorrenza: 28 luglio 1952;

Viterbo:

Carovana facchini di Valentano: soci n. 6, giornate n. 16. Decorrenza: 1° maggio 1952;

Cooperativa facchini viterbese di Viterbo: soci n. 9, giornate n. 20. Decorrenza: 24 gennaio 1952.

Art. 2.

La decorrenza segnata a fianco di ciascuna cooperativa indica la data di applicazione dei nuovi periodi medi sopraindicati.

Per quanto concerne i gruppi facchini della provincia di Forlì nonchè la Società cooperativa facchini e trasporti di Forlì la decorrenza di applicazione dei nuovi periodi medi è quella dell'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 maggio 1954

Il Ministro: VIGORELLI

(2851)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un terreno sito in Carvico (Bergamo).

Con decreto commissariale n. 370.24005.12/4.61400 in data 18 maggio 1954, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta dal comune di Carvico (Bergamo), di un'area di terreno della superficie di mq. 305, sita in Carvico, indicata nel catasto terreni comunale alla pag. 795, mappale 1497-*b*, da adibirsi quale suolo edificatorio di un Consultorio pediatrico.

(2694)

MINISTERO DELL'INTERNO

Separazione patrimoniale e riparto delle attività e passività tra la « Valle d'Aosta » e la provincia di Torino

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 marzo 1954, registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1954, sono stati approvati, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1945, n. 741, gli accordi intervenuti tra la « Valle d'Aosta » e l'Amministrazione provinciale di Torino per la separazione patrimoniale ed il riparto delle attività e passività, a seguito della soppressione della provincia di Aosta e della costituzione della medesima in Regione autonoma.

(2914)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Autorizzazione all'Istituto Veneto per il Lavoro, con sede in Venezia, ad accettare una donazione

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1954, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1954, l'Istituto Veneto per il Lavoro, in Venezia, viene autorizzato ad accettare una donazione effettuata a suo favore dalla signora Giustina Castagnari ved. Cardazzo, verso la corresponsione di una rendita vitalizia annua. Lo stabile compreso nella predettà donazione sarà adibito dall'Istituto a sede dei propri laboratori-scuola per l'istruzione professionale ed, in caso di liquidazione dell'Istituto, lo stabile passerebbe ad altro ente avente le stesse finalità.

(2860)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1954, registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1954, registro n. 22 Pubblica istruzione, foglio n. 312, il ricorso del dott. Mario Pagella prodotto il 5 gennaio 1953 contro il Ministero della pubblica istruzione avverso l'invito alla opzione tra la permanenza nel ruolo ordinario e l'accettazione della nomina al posto di ruolo speciale transitorio, classe di concorso A. I.-*bis*, è dichiarato inammissibile per quanto attiene alla impugnativa della nota ministeriale n. 51735 del 27 giugno 1952 ed è respinto in relazione alla impugnativa del provvedimento di cui al telegramma 24 ottobre 1952 del Ministero della pubblica istruzione.

(2858)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento d'ufficio della Società cooperativa di consumo « Gennargentu », con sede in Fonni

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 24 aprile 1954, la Società cooperativa di consumo « Gennargentu », con sede in Fonni, costituita con atto in data 28 aprile 1949 del dott. Giacomo Satta, notaio in Nuoro, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina del liquidatore.

(2811)

Scioglimento d'ufficio della Società cooperativa « Alleanza cooperativa minatori di Tatti », con sede in Tatti

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 24 aprile 1954, la Società cooperativa « Alleanza cooperativa minatori di Tatti », con sede in Tatti, costituita con atto in data 9 aprile 1952 per notaio Ruffolo Nicola, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza la nomina del liquidatore.

(2812)

Scioglimento di ufficio della Società cooperativa edilizia « Viribus Unitis Romae », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 24 aprile 1954, la Società cooperativa edilizia « Viribus Unitis Romae », con sede in Roma, costituita con atto in data 26 marzo 1946 del dott. Fulgenzio Panzironi, notaio in Roma, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina del liquidatore.

(2816)

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa « La Ricostruzione », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 24 aprile 1954, i poteri conferiti al comm. Pasquale Garginlo, commissario della Società cooperativa « La Ricostruzione », con sede in Roma, sono stati prorogati al 30 settembre 1954.

(2820)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Cona-Porcaruzzo-Inferno », con sede nel comune di Pomaro Monferrato (Alessandria).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste numero 29055 in data 5 giugno 1954, è stato approvato, con modifiche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Cona-Porcaruzzo-Inferno », con sede nel comune di Pomaro Monferrato (Alessandria) nel testo integrale deliberato dall'assemblea generale degli interessati il 24 maggio 1953.

(2912)

Approvazione dello statuto del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario « Carbutese », con sede in Carbuta di Calice Ligure (Savona).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste numero 29054 in data 5 giugno 1954, è stato approvato, con modifiche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario « Carbutese », con sede in Carbuta del comune di Calice Ligure (Savona), deliberato dall'assemblea generale dei consorziati nell'adunanza del 12 aprile 1953.

(2913)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione delle indennità dovute per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

AVVISI

Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1954, registrato alla Corte dei conti in data 12 maggio 1954 (registro n. 8, foglio n. 249 Agricoltura), è stata determinata in L. 5.194.402 (lire cinquemilionicentonovantaquattromilaquattrocentodue) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Melendugno (provincia di Lecce) della superficie di ettari 44.50.27, espropriati nei confronti della ditta COMERIO Enrico, Luigi e Carlo, fratelli, di Angelo e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 2409, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 302 del 31 dicembre 1952 (supplemento ordinario n. 1).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 del complessivo valore nominale di L. 5.190.000 (lire cinquemilionicentonovantamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1954, registrato alla Corte dei conti in data 12 maggio 1954 (registro n. 8, foglio n. 250 Agricoltura), è stata determinata in L. 385.473 (lire trecentottantacinquemilaquattrocentosettantatre) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Massafra (provincia di Taranto) della superficie di ettari 1.48.26, espropriati nei confronti della ditta DE FILIPPIS Vincenzo, fu Giuseppe e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 18 dicembre 1952, n. 3388, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14 del 19 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 1).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 del complessivo valore nominale di L. 385.000 (lire trecentottantacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1954, registrato alla Corte dei conti in data 12 maggio 1954 (registro n. 8, foglio n. 251 Agricoltura), è stata determinata in L. 20.789.055 (lire ventimilionisettecentottantanovemilacinquantacinque) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Castelluccio dei Sauri (provincia di Foggia) della superficie di ettari 346.56.62, espropriati nei confronti della ditta DE MEIS Pasquale fu Marco e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 2 aprile 1952, n. 249, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 93 del 19 aprile 1952 (supplemento ordinario n. 1).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 del complessivo valore nominale di L. 20.785.000 (lire ventimilionisettecentottantacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari - e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1954, registrato alla Corte dei conti in data 12 maggio 1954 (registro n. 8, foglio n. 258 Agricoltura), è stata determinata in L. 912.370,50 (lire novecentododicimilatrecentosettanta e centesimi 50) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Stornarella (provincia di Foggia) della superficie di ettari 11.26.38, espropriati nei confronti della ditta MILANI Luigi fu Carlo e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 19 novembre 1952, n. 2307, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 295 del 20 dicembre 1952 (supplemento ordinario n. 4).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 del complessivo valore nominale di L. 910.000 (lire novecentodiecimila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1954, registrato alla Corte dei conti in data 12 maggio 1954 (registro n. 8, foglio n. 259 Agricoltura), è stata determinata in L. 825.653 (lire ottocentoventicinquemilaseicentocinquantatre) la indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Gravina (provincia di Bari) della superficie di ettari 7.21 70, espropriati nei confronti della ditta NARDULLI Tommaso fu Antonio e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 2 aprile 1952, n. 320, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 93 del 19 aprile 1952 (supplemento ordinario n. 2).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 del complessivo valore nominale di L. 825.000 (lire ottocentoventicinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1954, registrato alla Corte dei conti in data 12 maggio 1954 (registro n. 8, foglio n. 260 Agricoltura), è stata determinata in L. 4.058.230 (lire quattromilionicinquantottomiladuecentotrenta) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Lucera (provincia di Foggia) della superficie di ettari 43.95.20, espropriati nei confronti della ditta PAOLUCCI Carlo fu Filiberto e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 27 maggio 1952, n. 795, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 162 del 15 luglio 1952 (supplemento ordinario).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 del complessivo valore nominale di L. 4.055.000 (lire quattromilionicinquantacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1954, registrato alla Corte dei conti in data 12 maggio 1954 (registro n. 8, foglio n. 261 Agricoltura), è stata determinata in L. 68.882.230,70 (lire sessantottomilioniottocentottantaduemila-

duecentotrenta e cent. 70) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Gravina (provincia di Bari) della superficie di ettari 1076.16.91, espropriati nei confronti della ditta PELLICCIARI Pasquale fu Tommaso e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 797, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 210 del 13 settembre 1951.

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 del complessivo valore nominale di L. 68.880.000 (lire sessantottomilioniottocentottantamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1954, registrato alla Corte dei conti in data 12 maggio 1954 (registro n. 8, foglio n. 262 Agricoltura), è stata determinata in L. 1.500.520 (lire unmilionecinquecentomilacinquecentoventi) l'indennità dovuta per i *terreni ricadenti* in agro del comune di Colobraro (provincia di Matera) della superficie di ettari 42.63.29, espropriati nei confronti della ditta PETROSINI Luigi fu Giovan Battista e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 19 novembre 1952, n. 2345, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 295 del 20 dicembre 1952 (supplemento ordinario n. 4).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 del complessivo valore nominale di L. 1.500.000 (lire unmilionecinquecentomila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1954, registrato alla Corte dei conti in data 12 maggio 1954 (registro n. 8, foglio n. 264 Agricoltura), è stata determinata in L. 536.037 (lire cinquecentotrentaseimilatrentasette) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Lucera (provincia di Foggia) della superficie di ettari 5.12.42, espropriati nei confronti della ditta ROMANO Candida fu Samuele e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la *trasformazione* fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 19 novembre 1952, n. 2197, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 295 del 20 dicembre 1952 (supplemento ordinario n. 1).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 del complessivo valore nominale di L. 535.000 (lire cinquecentotrentacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1954, registrato alla Corte dei conti in data 12 maggio 1954 (registro n. 8, foglio n. 265 Agricoltura), è stata determinata in L. 6.442.710 (lire seimilioniquattrocentoquarantaduemilasettecentodieci) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Massafra (provincia di Taranto) della superficie di ettari 30.36.17, espropriati nei confronti della ditta TROILO Francesco, fu Giulio e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 2512, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 4 del 7 gennaio 1953 (supplemento ordinario).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 del complessivo valore nominale di L. 6.440.000 (lire seimilioniquattrocentoquarantamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

(2854)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

17ª Estrazione per l'ammortamento del prestito redimibile 5 % (1936)

A norma dell'art. 1 del regio decreto 5 aprile 1943, n. 287, si notifica che il giorno 5 luglio 1954, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la 17ª estrazione per l'ammortamento del prestito redimibile 5 %, creato con regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743.

In conformità del piano di ammortamento allegato al citato decreto-legge e riportato anche a tergo dei titoli, saranno estratti per ciascuna delle serie A, B, C, D, E, F e G, nove gruppi, ciascuno dei quali comprendente cinquantamila obbligazioni unitarie da L. 100.

I numeri dei gruppi sorteggiati, per ciascuna serie, saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

I titoli contrassegnati con i numeri dei gruppi *estratti*, per ciascuna serie, saranno rimborsati, per l'ammontare del rispettivo capitale nominale, a decorrere dal 1° gennaio 1955.

I titoli al portatore potranno essere presentati, per ottenerne il rimborso, alle Sezioni di tesoreria; mentre i titoli nominativi, comprendenti obbligazioni sorteggiate, dovranno essere esibiti, per il rimborso, alla Direzione generale del debito pubblico, *direttamente*, ovvero a mezzo degli Uffici provinciali del tesoro, escluso quello di Roma.

Roma, addì 10 giugno 1954

Il direttore generale: SALIMEI

(2859)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 133

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 12 giugno 1954

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,78
1 dollaro canadese	»	635 —

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,38

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90.46	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148.77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87.48	» corona norvegese
Olanda	»	164.44	» florino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120.73	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ferrara al 30 novembre 1953.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Ferrara in data 30 dicembre 1953, n. 26865, con il quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1953;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ferrara, è costituita come appresso:

Presidente:

Sandrelli dott. Luigi, vice prefetto.

Componenti:

Scandura dott. Salvatore, medico provinciale;
Ravenna prof. Ferruccio, docente in clinica medica;
Parenti prof. Giancarlo, docente in clinica chirurgica;
Frabetti dott. Giovanni, medico condotto.

Segretario:

Aulino dott. Sebastiano.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Ferrara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 31 maggio 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(2865)

MINISTERO DEL TESORO

Graduatoria dei vincitori del concorso per esami a centottanta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa (gruppo A) dell'Amministrazione centrale del tesoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, approvato con il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, ed esteso al personale del Ministero del tesoro con decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532;

Visto il decreto Ministeriale 12 agosto 1952, registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 1952, registro Tesoro n. 19, foglio n. 262, con il quale venne indetto il concorso per esami a centottanta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa (gruppo *A*) dell'Amministrazione centrale del tesoro;

Visti gli atti della Commissione giudicatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei vincitori del concorso per esami a centottanta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa (gruppo *A*) dell'Amministrazione centrale del tesoro, indetto con il decreto Ministeriale 12 agosto 1952:

COGNOME E NOME	Media dei punti ottenuti nelle prove scritte	Punti ottenuti nella prova orale	Votazione complessiva
1. Longhi Paolo	7,916	9,000	16,916
2. Raimondi Lelio	8,500	8,150	16,650
3. Cuzzi Mario	8,250	8,250	16,500
4. Abbo Francesco	7,833	8,600	16,433
5. Lafragola Mario	8,083	8,250	16,333
6. Di Stefano Antonino	8,000	8,250	16,250
7. Barra Caracciolo Anna	7,916	8,250	16,166
8. Sassu Alberto Manlio	7,416	8,600	16,016
9. Lauretti Luigi	7,916	8,000	15,916
10. Lazzaro Domenico	8,083	7,750	15,833
11. Spera Domenico	7,750	8,000	15,750
12. Mignemi Gaetano	8,166	7,000	15,166
13. Avitabile Davide	7,833	7,300	15,133
14. Falcone Giuseppe	7,083	8,000	15,083
15. Frassineti Cesare	7,416	7,600	15,016
16. Clonci Spartaco	8,166	6,750	14,916
17. Paiotta Alberto	7,250	7,600	14,850
18. Pizziconi Riccardo	7,750	7,000	14,750
19. Cicchetti Aristide	7,166	7,500	14,666
20. Taliani Armando	7,583	7,000	14,583
21. Ziluca Fabrizio	7,750	6,750	14,500
22. Quaranta Gabriele	7,416	7,000	14,416
23. Bonadonna Riccardo	7,083	7,250	14,333
24. Pascale Cristoforo	7,000	7,300	14,300
25. Gaddi Maurizio	7,750	6,520	14,270
26. Guerriero Renato	7,166	7,100	14,266
27. Avizzano Vincenzo	7,083	7,100	14,183
28. de Filippis Vincenzo	7,083	7,000	14,083
29. Martelli Folco	8,000	6,000	14,000
30. De Nito Arturo	7,416	6,500	13,916
31. Lugaro Michele	7,583	6,300	13,883
32. Calpicchio Lamberto	7,250	6,600	13,850
33. Barzaghi Leo	7,833	6,000	13,833
34. Donzelli Giancarlo	7,250	6,500	13,750
35. Saonte Leandro	7,083	6,600	13,683
36. Rivello Giuseppe	7,166	6,500	13,666
37. Liguori Cataldo	7,083	6,550	13,633
38. Montuori Salvatore	7,583	6,025	13,608
39. Frattaroli Alessandro	7,583	6,000	13,583
40. Piemontese Oreste	7,000	6,525	13,525
41. Addeo Giovanni	7,000	6,500	13,500
42. Sacco Giuseppe	7,083	6,400	13,483
43. Apicella Vincenzo	7,166	6,250	13,416
44. Rossitto Vincenzo	7,083	6,250	13,333
45. Landi Gino	7,000	6,250	13,250
46. Castellano Giovanni	7,083	6,000	13,083

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 maggio 1954

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1954
Registro n. 10 Tesoro, foglio n. 275. — GRIMALDI

(2916)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Avviso di rettifica

Nel « concorso per il conferimento di un posto di assistente di 2ª classe (gruppo *A*, grado 10°) in esperimento, nel ruolo del personale tecnico delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale per le industrie degli olii e dei grassi in Milano) » pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 4 giugno 1954, n. 126, all'art. 4, quinta linea ove è detto:

« non abbia oltrepassato il 25° anno di età. », leggasi:
« non abbia oltrepassato il 35° anno di età. ».

(2921)

PREFETTURA DI FIRENZE

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Firenze

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Visto il decreto n. 15530 dell'11 marzo 1954, con il quale l'ostetrica Donatelli Esmeralda ved. Sabatini veniva nominata titolare della condotta ostetrica di « La Cavallina » del comune di Barberino di Mugello;

Considerato che la precitata ostetrica come da dichiarazione del 20 aprile 1954 che trovasi allegata agli atti di ufficio, ha rinunciato alla condotta in parola;

Vista la graduatoria del concorso e le domande presentate dagli interessati;

Atteso che la ostetrica Falsini Annunziata nei Del Giudice, 13a classificata, ha chiesto la condotta di « La Cavallina » del comune di Barberino di Mugello;

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio n. 15530 dell'11 marzo 1954 l'ostetrica Falsini Annunziata nei Del Giudice, domiciliata a Sesto Fiorentino, via Imbriani n. 3, è dichiarata vincitrice della condotta di « La Cavallina » del comune di Barberino di Mugello.

Il sindaco di Barberino di Mugello è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Firenze, addì 25 maggio 1954

Il prefetto: Bruno

(2749)

PREFETTURA DI TREVISO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Treviso

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TREVISO

Visto il proprio decreto in data 20 giugno 1951, n. 15491 San., con il quale venivano banditi i concorsi ai posti di medico condotto vacanti nei Comuni della provincia al 30 novembre 1950;

Visti i propri decreti 11 novembre, n. 31751 e 14 novembre 1953, n. 31752 San., con i quali veniva rispettivamente approvata la graduatoria dei medici risultati idonei al concorso per medico condotto e si designavano i vincitori delle singole condotte mediche;

Vista la rinuncia del vincitore della condotta sottoindicata e la accettazione del concorrente idoneo, interpellato al riguardo secondo l'ordine di graduatoria e di preferenza della sede in parola;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, delle leggi sanitarie, nonché gli articoli 26, 55 e 81 del relativo regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Modolo Giorgio è dichiarato vincitore della condotta medica del consorzio Segusino-Vas.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Treviso, addì 27 maggio 1954

Il prefetto: Boglich

(2748)

PREFETTURA DI MATERA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Matera

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MATERA

Visto il proprio decreto n. 26818 3/S in data 29 settembre 1953, con il quale il dott. Mario Rossi veniva nominato, in via provvisoria, ufficiale sanitario del comune di Ferrandina con riserva di provvedere alla sua nomina per un biennio di esperimento;

Che, essendo decorsi, senza che sia stato proposto alcun ricorso contro il provvedimento adottato, i termini di cui all'art. 51 del testo unico delle leggi sanitarie, occorre far luogo alla nomina del dott. Rossi ad ufficiale sanitario del predetto Comune per un biennio di esperimento;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Il dott. Mario Rossi viene nominato ufficiale sanitario del comune di Ferrandina per un biennio di esperimento a termine del quale sarà provveduto alla nomina definitiva o alla dimissione.

Il predetto sanitario dovrà prestare la promessa di cui all'art. 38 del testo unico delle leggi sanitarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Matera, addì 12 maggio 1954

Il prefetto: Sabino

(2777)

PREFETTURA DI PARMA

Graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Parma

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PARMA

Visto il decreto prefettizio n. 8070 Div. 3/1 in data 13 aprile 1953, col quale veniva bandito un pubblico concorso per titoli ed esami per tre posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Parma al 30 novembre 1952;

Visto il proprio decreto pari numero e data, col quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei partecipanti al concorso predetto;

Esaminate le domande prodotte dai candidati con le indicazioni delle sedi per le quali hanno concorso in ordine di preferenza;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Sono dichiarati vincitori del concorso per le condotte a fianco di ciascuno di essi indicate i seguenti concorrenti:

1) Valla dott. Ettore: condotta di Parma (San Pancrazio);
2) Rasori dott. Pietro: condotta di Calestano-Terenzo (consorzio);
3) Bocchi dott. Angiolino: condotta di Corniglio.

I sindaci dei Comuni interessati sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Parma, addì 12 aprile 1954

Il prefetto: Spasiano

(2747)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.